

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 21/05/2015, n. 477

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 929 del 2014 proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Bologna, [REDACTED] presso lo studio dell'avv. Chiara Rinaldi;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Liceo -OMISSIS- , in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del verbale di scrutinio finale del Consiglio della classe 4-OMISSIS- anno scolastico 2013/2014, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il voto di 6/10 in comportamento;

della relazione del Dirigente Scolastico allegata al predetto verbale;

della nota prot. n. (...) del 1 settembre 2014 a firma del Dirigente Scolastico;

.....per la condanna.....

delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Liceo -OMISSIS-;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] per le parti, alla pubblica udienza del 7 maggio 2015;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Frequentata nell'anno scolastico 2013/2014 la classe 4^a -OMISSIS-, la ricorrente veniva promossa all'anno successivo ma con il voto di 6/10 in "comportamento". A tal proposito, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, prendendo in considerazione un episodio (rapporti sessuali tra studenti, con coinvolgimento della ricorrente all'epoca minorenne) verificatosi durante il viaggio di istruzione in Sicilia, rilevava "...- la sostanziale concordanza delle versioni fornite dagli alunni coinvolti circa lo svolgimento degli avvenimenti (a parte i dettagli di quanto avvenuto in bagno, vista la lacunosità dei ricordi di uno degli alunni coinvolti; - la gravità dell'essersi appartati in bagno

deliberatamente, di comune accordo e per un periodo di tempo piuttosto lungo da parte di tre studenti; - la difficoltà di valutare, rispetto a tale gesto, l'influenza dell'assunzione di alcolici, che appare comunque un elemento non determinante ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto successivamente ...", deliberava di "...- non irrogare sanzioni disciplinari agli alunni che si sono volontariamente appartati in bagno, ma di tenerne conto nella valutazione del comportamento; - riservarsi di intervenire con eventuali azioni e/o sanzioni disciplinari qualora dovessero emergere elementi nuovi o diversi rispetto a quelli noti fino ad ora ..." e di "...attribuire al comportamento emerso nel caso in questione una rilevanza significativa, corrispondente a un voto di 6/10 ..." (argomentando "...- tenuto conto che i criteri individuati dal Collegio dei Docenti per la valutazione del comportamento sono "orientativi" (come risulta dal POF per l'a.s. 2013-2014, p. 31); - rilevato che la loro più completa declinazione nonché la loro concreta applicazione in rapporto a specifiche situazioni spetta ai singoli consigli di classe ...").

Avverso detto verbale, la relazione redatta dal Dirigente scolastico circa i fatti accaduti durante il viaggio in Sicilia e il rigetto del reclamo proposto dal padre della ricorrente, quest'ultima - nel frattempo divenuta maggiorenne - ha proposto impugnativa innanzi al giudice amministrativo.

Assume violato l' *art. 2 del D.L. n. 137 del 2008 (conv. L. n. 169 del 2008)*, per essersi indebitamente valutato il comportamento dell'interessata sulla sola base di un singolo episodio e non anche in ragione della condotta complessiva riferita all'intero anno scolastico, senza peraltro neppure indicare le ragioni per le quali detta vicenda abbia potuto annullare la positiva valutazione del periodo restante, a fronte del voto di 10/10 attribuito nello scrutinio intermedio. Denuncia, inoltre, l'inosservanza dei criteri di valutazione del comportamento a suo tempo fissati dalla Scuola nel Piano dell'offerta formativa, per essere del tutto mancata la puntuale analisi delle condotte a tal fine rilevanti, così disapplicandosi previsioni che erano invece vincolanti per il Consiglio di classe. Lamenta, ancora, che l'attribuzione di un voto tanto basso - appena sufficiente per la promozione - si risolva nel surrettizio esercizio di un potere disciplinare senza le garanzie della difesa e del contraddittorio, con la conseguente irrogazione di una sanzione atipica, non prevista dall'ordinamento. Denuncia, poi, la carenza dell'istruttoria e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, per essersi addebitato alla ricorrente la libera e consapevole decisione di appartarsi con altri due studenti, senza tenere conto della possibile incidenza dell'assunzione degli alcoolici sulla sua lucidità mentale e della necessità quindi di approfondire e motivare adeguatamente tale aspetto. Si duole, infine, del difetto di motivazione che inficerebbe il rigetto del reclamo del padre, stante la genericità con cui il diniego sarebbe stato opposto.

Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna delle Amministrazioni intimato al risarcimento del danno esistenziale, derivando da quel voto una sorta di certificazione ufficiale della piena corresponsabilità dell'interessata per il grave episodio a sfondo sessuale verificatosi in Sicilia, fonte di aggravamento dello stato di profondo disagio psichico e psicologico dovuto alla vicenda, in ragione dell'essere stata in tal modo esposta al giudizio negativo di compagni e docenti e dell'essere stata costretta a cambiare istituto scolastico con tutte le difficoltà di inserimento conseguenti.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Liceo -OMISSIS-, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

All'udienza del 7 maggio 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il Collegio rileva come vada innanzi tutto esaminata la domanda giudiziale di annullamento degli atti impugnati, da ritenere fondata nei termini che si preciseranno.

Dispone l' *art. 2 del D.L. n. 137 del 2008 (conv. L. n. 169 del 2008)* che "fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al *D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249*, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi

educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede"; inoltre, il Piano dell'offerta formativa a suo tempo deliberato dall'istituto scolastico in questione specificava i parametri cui avrebbero dovuto attenersi i consigli di classe nell'assegnazione del voto per il comportamento, fornendo chiare indicazioni circa la necessità di valutare l'intero percorso scolastico dello studente, in coerenza con la norma suindicata. Risulta allora fondata la doglianza con cui la ricorrente lamenta che il voto per il comportamento le sia stato assegnato in ragione del solo episodio relativo al viaggio di istruzione in Sicilia, senza alcun riferimento, neppure implicito, alla condotta osservata nel restante periodo dell'anno scolastico, come del resto risulta inequivocabilmente confermato dalla circostanza che il verbale dello scrutinio finale analizza le risultanze dell'istruttoria compiuta circa i fatti siciliani e conclude con l'attribuzione unitaria del voto di 6/10 per gli studenti interessati dall'episodio ("...delibera all'unanimità di attribuire al comportamento emerso nel caso in questione una rilevanza significativa, corrispondente a un voto di 6/10 ..."), poi recependo la decisione per la ricorrente con la formula "...Il Consiglio di classe delibera all'unanimità per la studentessa -OMISSIS- il voto sei in condotta per comportamento scorretto tenuto durante il viaggio in Sicilia ...". La gravità di singoli episodi, invero, può sì condizionare il giudizio complessivo circa la condotta dello studente ed eventualmente abbassare in modo significativo il relativo voto, ma resta in ogni caso sempre soggetta ad una valutazione che deve tenere conto della personalità complessiva dell'alunno e del suo generale modo di confrontarsi con insegnanti e compagni, per trarsene conclusioni ben ponderate quanto alla maturità complessiva della persona e alla sua capacità di interazione con l'ambiente, conclusione che nella circostanza risulta inficiata dall'assegnazione di un voto-standard per i vari studenti coinvolti nella deplorabile vicenda, senza un approfondimento legato alle diverse caratteristiche di ciascuno e al loro comportamento complessivo nell'anno scolastico. Il che si pone anche in contrasto con la previsione di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 ("Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto"), che la giurisprudenza ha avuto modo di qualificare come disposizione di carattere precettivo e quindi vincolante per l'Amministrazione scolastica (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24 novembre 2010 n. 7347).

Fondata, poi, è anche la censura con cui si fa valere l'illogicità e la contraddittorietà dell'affermazione secondo cui sarebbe ininfluenza la questione dell'assunzione di alcoolici in quanto "...elemento non determinante ai fini della valutazione della gravità del comportamento tenuto successivamente ...". In realtà, è ben noto come l'abuso di simili bevande incida negativamente sulle funzioni del cervello e alteri in vario modo la capacità di controllo delle proprie azioni, sicché di tale eventualità il Consiglio di classe avrebbe dovuto tenere conto nella valutazione globale dei fatti ed apprezzarne l'importanza, anche eventualmente per il fatto stesso di averne la ragazza fatto un uso smodato.

In definitiva, assorbite le restanti doglianze, la domanda giudiziale di annullamento degli atti impugnati va accolta in questi limiti, ai soli fini di un riesame della posizione della ricorrente, da effettuarsi da parte del Consiglio di classe "ora per allora" con una nuova motivata valutazione del comportamento della ricorrente riferito all'intero anno scolastico 2013/2014 e con l'attribuzione del conseguente voto.

Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno esistenziale correlato al pregiudizio che il basso voto per il comportamento avrebbe determinato in capo alla ragazza - in tal modo indicata alla comunità locale quale corresponsabile del grave episodio a sfondo sessuale verificatosi durante il viaggio di istruzione in Sicilia -, il Collegio osserva come, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, si oppone all'accoglimento dell'istanza risarcitoria la decisiva circostanza che persistono in capo all'Amministrazione significativi margini di discrezionalità in sede di riesercizio del potere e che non si può allo stato escludere in modo certo che, all'esito delle ulteriori determinazioni del Consiglio di classe,

esso confermi il voto originario seppur con nuova e puntuale motivazione. Per costante giurisprudenza, invero, l'illegittimità di un atto amministrativo per vizi procedurali o, comunque, per carenza o illogicità della motivazione - che non escludono, ma anzi consentono il rinnovato esercizio del potere - comporta che la richiesta di risarcimento del danno non possa essere valutata se non all'esito della nuova manifestazione di volontà dell'Amministrazione, poiché la facoltà di rideterminazione immanente in capo al soggetto pubblico esclude la cristallizzazione del rapporto, quale necessario presupposto dell'azione risarcitoria.

Le spese di lite vanno compensate, a fronte della peculiarità della fattispecie e del differenziato esito delle domande giudiziali proposte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Compensa le spese di lite, ma con la rifusione alla ricorrente del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all' *art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di-OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati:

■■■■■ Presidente

■■■■■ Consigliere, Estensore

■■■■■ Primo Referendario